

Legislazione – Definizione di BIRRA di Michele Cieol (www.mrbeer.it)

Prima di iniziare a trattare di birra, dovremmo definire la parola "birra": in questo ci viene incontro la legislazione italiana.

Secondo la normativa vigente la birra è "il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *Saccharomyces Carlsbergensis* o di *Saccharomyces Cerevisiae* di un mosto preparato con malto di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministero della Sanità n. 209/96. Il malto d' orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull' estratto secco del mosto". La birra viene classificata, come denominazione di vendita, in base al grado Plato, ovvero la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 g del mosto da cui la birra è derivata (legge n. 1354 del 16.08.1962 e successive modificazioni).

Denominazione	Grado Plato (°P)	Grado alcolico (% vol)
Birra analcolica	3 -8	< 1,2
Birra light	5 - 10,5	1,2 - 3,5
Birra	>10,5	> 3,5
Birra speciale	> 12,5	> 3,5
Birra doppio malto	> 14,5	> 3,5

Subito due curiosità: la parola "doppio malto" non identifica assolutamente una birra con doppio quantitativo di malto utilizzato o con un contenuto doppio di alcol, ma è semplicemente una classificazione commerciale; una birra come la Guinness (distribuzione italiana) non potrebbe essere prodotta nel nostro paese con la denominazione "birra" poichè il suo estratto saccarometrico (Grado Plato) è uguale a 9,75 e contiene il 4,2 % di alcol in volume, quindi ricadrebbe in un vuoto legislativo.